

C O M U N E
DI
G E R M A G N O
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N 9	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: Presa atto Piano Economico Finanziario e approvazione tariffe TARI 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTITRE** del mese di **MAGGIO** alle ore 21.20,

nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	VITTONI Fabrizio	X	
2	DABRAMO Alessio		XG
3	CERINI Luca		XG
4	BELTRAMI Paolo	X	
5	DEAMBROSI Valerio	X	
6	PORINI Rino		XG
7	RIGOTTI Vilma	X	
8	VICARIO Mauro Giovanni	X	
9	BIANCHI Alberto	X	
10	MARTINELLI Davide	X	
11	TORNIMBENI Alessia		X
TOTALE		7	4

Partecipa altresì il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa VECA Nella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio VITTONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G=Giustificato

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge "Sostegni" n. 41 del 22/03/21 così come convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/21 stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/06 n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/00 n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la deliberazione ARERA n. 57 del 3 marzo 2020 ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione ARERA n. 2 del 27 marzo 2020 fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019 e definisce le modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari;

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 443/19 rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

Preso atto che l'Ente di governo dell'Ambito, in data 17/05/2022, ha approvato e validato i Piani Economici Finanziari anno 2022 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR tra cui anche il PEF del Comune di Germagno che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario del Comune di Germagno come sopra validato, redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla determinazione ARERA 2/2020/DRIF, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, per un totale complessivo per l'anno 2022 di € 25.382,00;

Tenuto conto che per il Comune di Germagno l'Ente di governo dell'Ambito ha definito che per l'anno 2022 le entrate tariffarie ammontano a € 25.382,00 con una suddivisione in parte fissa per € 6.670,00 in parte variabile per € 18.713,00 sulla base delle motivazioni esposte nell'apposita relazione illustrativa dei Piani Economici Finanziari allegata alla delibera assembleare sopra richiamata e rappresentano il limite massimo tariffabile all'utenza;

Considerato altresì che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio di smaltimento rifiuti) tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani economici finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28/06/2021;

Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 a cura di quest'ultimo;

Preso atto, per quanto sopra che è stato previsto, che per l'anno 2022, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sia sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 31 maggio 2022;

Dato atto che per l'anno 2022, il versamento della TARI, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue:

- Rata 1): scadenza 31/08/2022 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 2): scadenza 31/10/2022 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 3) : scadenza 31/12/2022 nella misura del 30 % dell'importo;
- eventuale pagamento in rata unica entro il 31.12.2022;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell'Area Finanziaria-Tributi;

CON voti unanimi e palesi espressi per alzata di mani;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito – Consorzio Rifiuti VCO che definisce una tariffa definitiva pari ad € 25.382,00 con una suddivisione in parte fissa per € 6.670,00 in parte variabile per € 18.713,00 e che unitamente all'atto deliberativo consortile si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell'Ente di governo dell'Ambito;
4. Di approvare le tariffe TARI 2022 e che per l'anno 2022, il versamento della TARI, è previsto come segue:
 - Rata 1): scadenza 31/08/2022 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 2): scadenza 31/10/2022 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 3) : scadenza 31/12/2022 nella misura del 30 % dell'importo;eventuale pagamento in rata unica entro il 31.12.2022;
5. di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di emettere gli avvisi di pagamento relativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Fabrizio VITTONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 25/05/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 25/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 25/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li 25/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE.

Germagno, li 25/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Fabrizio VITTONI